

PROROGA DELL'ACCORDO TERRITORIALE SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il giorno 22.12.2011 presso UNASCOM Provinciale di Treviso si sono incontrati:

UNASCOM-Confcommercio di Treviso rappresentata dal suo Presidente Sig. Guido Pomini, assistito dal Segretario Dott. Piero Tedesco, dal Dott. Luca Bertuola Resp. Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e dal Rag. Valter Carnio Consulente del Lavoro Ascom Confcommercio Treviso;

e


le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali della Filcams CGIL Luigino Tasinato, della Fisascat CISL Mirco Ceotto e della Uiltucs UIL Massimo Marchetti,

e

alla presenza dell'Ente Bilaterale EBiCom della provincia di Treviso, rappresentato dal Presidente Dott. Aurelio Munari.

Premesso che:


- a) Continua e si aggrava la situazione di crisi che ha coinvolto prima il settore industriale, e successivamente quello artigianale e che sta portando ad un calo di lavoro nel settore terziario, nonché ad una progressiva e celere contrazione dei consumi, anche con conseguenti riflessi occupazionali, nelle aziende del commercio, dei servizi e del turismo;
- b) le aziende del comparto stanno chiedendo in misura sempre maggiore interventi per far fronte al protrarsi della crisi economica, anche al fine di mantenere i livelli occupazionali;
- c) le OO.SS. Territoriali, concordano sulla necessità che il momentaneo esubero di personale possa essere gestito con gli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore e che questi, laddove possibile, possano essere integrati anche da appositi interventi della bilateralità;
- d) le parti ritengono opportuno governare le situazioni di crisi anche utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente, al fine di prevedere procedure omogenee per le aziende del settore terziario della provincia di Treviso che chiedono l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga e alla mobilità in deroga, in questo senso prorogando anche per il 2012 l'accordo del 22 dicembre 2009 sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e Unascom Confcommercio che di seguito si richiama;
- e) EBiCom ha già previsto, regolamentato ed erogato, tra i suoi interventi misure di sostegno al reddito per l'anno 2008 e 2009 e 2010 e 2011;
- f) è comunque intenzione delle parti, nei limiti previsti dal presente accordo e dalle previsioni di bilancio dell'Ente Bilaterale della provincia di Treviso – EbiCom, prevedere misure per incentivare l'occupazione;
- g) le parti, con il presente accordo, intendono sviluppare e potenziare le misure di sostegno al reddito attraverso un intervento straordinario da parte di EBiCom anche per dare attuazione a quanto previsto dalla L. 2 del 19 Gennaio 2009 e successive modifiche e proroghe, concordando comunque integralmente sui contenuti dell'avviso comune sottoscritto tra Confcommercio Nazionale e OO.SS. e, per quanto di propria competenza, impegnandosi a sollecitare le istituzioni al fine della sua applicazione.
- h) la Regione, in data 29 Novembre 2011, ha siglato anche per l'anno 2012, d'intesa con le parti sociali, l'accordo sulle linee guida per la CIG in deroga;



Tutto ciò premesso:

le parti, condividendo la necessità, in questa situazione economica, di continuare a incrementare e orientare in via preferenziale le risorse di EBiCom all'attivazione di strumenti di sostegno al reddito e, fatto salvo quanto previsto al punto f delle premesse, "Incentivi alla ripresa dell'occupazione", concordano quanto segue:

- 1) fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, nei casi di crisi aziendale, ovvero nei casi di esubero di personale o di ore lavorative, l'azienda, anche attraverso l'Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente accordo lo stato di crisi, con il fine di valutare congiuntamente le reali eccedenze di personale o di ore di lavoro, per poter accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore per i quali EBiCom prevede integrazioni al reddito. Per quanto riguarda l'intervento di integrazione al reddito per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà necessaria la diversa procedura già prevista da EBiCom;
- 2) l'incontro, che sarà richiesto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, si terrà in sede EBiCom alla presenza delle OO.SS., congiuntamente o disgiuntamente e dell'Associazione Datoriale firmatarie del presente Accordo, nonché del titolare o legale rappresentante dell'azienda, eventualmente assistito dalla propria Associazione di Rappresentanza o dal proprio Consulente del Lavoro;
- 3) detta fase potrà concludersi con accordo sindacale, sottoscritto dai soggetti individuati al punto 2), che sarà condizione necessaria per l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito, nonché per le comunicazioni previste per l'ottenimento delle prestazioni da parte dell'Inps. Nel verbale di accordo le parti sopra specificate, certificheranno la qualità di aderente ad EBiCom da parte dell'azienda, in base ai requisiti di cui al punto 9) del presente accordo, nonché ai sensi di quanto previsto dalle linee guida 2012 della Regione Veneto per quanto riguarda la fruizione del periodo di 220 giornate di cig in deroga. Diversamente verrà comunque redatto verbale di accordo per l'accesso alla cig in deroga per 180 giornate;
- 4) le parti concordano che la medesima procedura di cui ai punti 1, 2, 3, sarà seguita dalle aziende che, non abbiano già sottoscritto accordo di sospensione (in quanto prive dei requisiti di cui ai punti 6,7,8 del presente accordo) e che intendono richiedere l'accesso agli interventi previsti dalla Cassa Integrazione Straordinaria in Deroga di cui all'accordo quadro sulle misure anticrisi anno 2009 del 5 febbraio 2009 e successivi, sottoscritti tra la Regione Veneto, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Le aziende che hanno sottoscritto accordo di sospensione e che al termine del periodo ivi previsto si trovino ancora in stato di crisi procederanno all'accordo di cig in deroga con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di sospensione, senza obbligo di nuova comunicazione alle OO.SS..
- 5) EBiCom finanzia in via straordinaria anche per l'anno 2012 il presente progetto di sostegno al reddito e di incentivi all'occupazione con la cifra complessiva di 400.000,00 € fatti salvi gli ulteriori servizi e sussidi che EBiCom ha previsto per il 2012;
- 6) gli interventi sono riservati esclusivamente ai dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta, le cui aziende applichino integralmente i vigenti CCNL del Terziario e del Turismo, gli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità contributiva, nelle modalità previste dagli accordi stessi. Gli interventi sono comunque subordinati all'erogazione avvenuta dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS;
- 7) nel caso di periodi di scopertura contributiva ad EBiCom, non dovuti a temporanea mancanza di lavoratori alle proprie dipendenze, prima di accedere agli interventi previsti dal presente accordo, l'azienda dovrà provvedere a regolarizzare tutti i periodi di contribuzione mancante;
- 8) nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom viene prevista la possibilità di accedere alle misure di sostegno al reddito qui previste, fatto salvo per l'accesso alla cig in deroga come previsto al successivo punto 9), a fronte del versamento della contribuzione disciplinata da EBiCom, calcolata su paga base e contingenza di tutti i dipendenti in forza a partire dal 01 Gennaio 2009, o dalla data di inizio attività, se successiva al 01 gennaio 2009, e comunque, in quest'ultimo caso, con un minimo di 24 mesi di contribuzione;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a stylized 'A' in the center, and several other signatures on the right.

- 9) esclusivamente per quanto riguarda l'accesso alla cig in deroga per aziende aderenti agli Enti Bilaterali (art 3.2 comma 2 linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali Regione del Veneto siglato il 29 .11.2011) le parti concordano che le aziende risultano aderenti ad EBiCom se al momento della sottoscrizione del verbale di CIG in deroga abbiano versato all'ente almeno sei mensilità della contribuzione prevista dal CCPT;
- 10) in caso di Contratti di Solidarietà difensivi per i lavoratori di aziende non soggette alla CIGS (vedi D10), le parti invitano le aziende alla rinuncia della percentuale del 25% a loro riconosciuta dall'INPS, a favore del lavoratore;
- 11) le parti si incontreranno periodicamente per il monitoraggio dell'andamento del fondo di sostegno al reddito attraverso specifici incontri in sede di EBiCom;
- 12) il presente accordo avrà validità dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2012. Entro tale data le parti comunque si incontreranno per la valutazione del contenuto dell'accordo;

D6) Intervento di integrazione alla indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Ai lavoratori anche apprendisti, licenziati da aziende che non possono accedere alla indennità di mobilità per riduzione di personale, per cessazione dell'attività dell'azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino:

- dal verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. redatto presso le commissioni per la conciliazione delle controversie della Direzione Provinciale del Lavoro o di EBiCom;
- da verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato presso la Commissione di Conciliazione di EbiCom;
- da verbale sottoscritto presso EBiCom di presa d'atto del licenziamento avvenuto, nonché da dichiarazione aziendale di non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di licenziamento;
- da dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di fallimento dell'azienda;

sarà corrisposto un contributo giornaliero pari al 20% dell'indennità erogata dall'INPS per un periodo massimo di 90 gg.

La domanda dovrà essere presentata dal lavoratore interessato entro 150 giorni dalla data del licenziamento, integrata dalla documentazione che attesti l'indennità erogata da INPS.

Il contributo, che avrà come base di calcolo l'indennità lorda corrisposta da INPS, sarà liquidato in un'unica soluzione al termine del periodo di disoccupazione, o comunque dei 90 giorni indennizzabili, e nei limiti di cui alle disposizioni previste al punto 4).

D9) Intervento di integrazione alla indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori sospesi

Ai lavoratori anche apprendisti, sospesi per crisi aziendale o occupazionale, ad eccezione delle sospensioni lavorative programmate, risultante dal verbale di accordo sindacale sottoscritto in base alla procedura di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente accordo, sarà corrisposto un contributo giornaliero pari al 20% dell'indennità erogata dall'INPS allo stesso titolo per un massimo di 90 giorni.


Non potranno accedere al contributo, sulla base di quanto stabilito dall'art. 19 legge 2/09, i lavoratori stagionali (non aventi diritto), i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata.

Il Verbale di Accordo sindacale dovrà contenere la data di inizio e di fine sospensione dal lavoro.

Il contributo avrà come base di calcolo l'indennità lorda corrisposta da INPS e sarà liquidato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento EBiCom a seguito di apposita convenzione con l'INPS, e comunque nei limiti di cui alle disposizioni previste al punto 4).

D 10) Interventi di integrazione al reddito per lavoratori in contratto di solidarietà

Ai lavoratori di aziende, che non occupano più di 50 dipendenti o che comunque non abbiano accesso alla cigs e che versino in situazione di crisi a cui è temporaneamente ridotto, per oltre il 20%, l'orario di lavoro settimanale con l'instaurazione di "Contratti di Solidarietà" a causa di crisi aziendali nei settori turismo e terziario (ivi compresi i casi previsti dall'art 7 ter punto 5 della legge n° 33 del 09 Aprile 2009), sarà erogato



3

un contributo che è pari a 1,5 € lordi per ogni ora di riduzione dell'orario di lavoro con un massimo di 300 ore di riduzione per anno solare (01/01 – 31/12).

Per usufruire del sussidio è necessario che l'Azienda in crisi adotti le previste procedure di legge e che venga redatto il Contratto di Solidarietà tra l'Azienda, l'Organizzazione Datoriale e la/le O.S./OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tale Contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalla normativa, anche le ore di riduzione settimanali suddivise per lavoratore nonché la dichiarazione che, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, saranno usufruiti i periodi di ferie e permessi residui degli anni precedenti. Il Contratto sarà sottoscritto, ovvero depositato per la validazione, presso EBiCom.

Il contributo che avrà come base di calcolo i periodi indennizzabili riconosciuti da INPS, sarà liquidato in un'unica soluzione al termine del periodo indennizzabile previsto e nei limiti di cui alle disposizioni contenute al punto 4) del presente accordo;

D 11) Interventi volti alla stabilizzazione del contratto di lavoro (contratto di inserimento e reinserimento)

Le parti concordano che, nei casi e limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione di EBiCom, sia riconosciuto un incentivo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro nell'importo di Euro 1.500,00, alle aziende che confermino a tempo indeterminato i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di inserimento e reinserimento, riproporzionati per i lavoratori part time.

Verranno, inoltre, riconosciuti € 500,00 al lavoratore al termine del contratto di inserimento/reinserimento nei casi e nelle modalità previste dal Regolamento dell'Ente, fatta salva la mancata stabilizzazione per giusta causa, con la modalità del riproporzionamento per i contratti part time

13) le modalità di erogazione e liquidazione degli interventi sopra previsti sono contenute nel regolamento EBiCom;

14) le parti concordano che saranno oggetto di prestazione EBiCom anche tutti gli interventi per le aziende e i lavoratori contenute nelle Linee Guida 2012 approvate dalle parti sociali nell'incontro odierno e che saranno oggetto di apposita ratifica da parte di EBiCom.

Treviso, 22 Dicembre 2011

UNASCOM

Guido Pomini

Piero Tedesco

Valter Carnio (CDL)

Luca Bertuola

EBiCom

Aurelio Munari

FILCAMS-CGIL

Luigino Tasinato

FISASCAT-CISL

Mirco Ceotto

UILTUCS-UIL

Massimo Marchetti